

XIV LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue Tabella ES. 11. – IMPRESE DI SERVIZIO PUBBLICO LOCALE. Indicatori economici per gli anni 1997-2002 (dati economici in milioni di euro dal 1999; milioni di euro lire per gli anni precedenti)

DATI ECONOMICI E PRODUTTIVI	1997	1998	1999	2000	2001 (dati provvisori)	2002 (Stime)
GAS						
Totale ricavi delle vendite e prestazioni	2.727	2.592	2.700	3.773	4.228	4.343
Totale costi	2.745	2.898	2.749	3.847	4.443	4.564
<i>di cui costi del personale</i>	359	337	264	325	429	440
Risultato operativo	186	288	208	217	270	274
Investimenti	259	297	261	250	339	298
Totale addetti	8.532	8.324	7.935	7.503	7.462	7.398
Volumi erogati (000 mc)	10.322.791	10.922.637	12.558.976	12.522.995	13.520.000	14.020.000
Utenze	5.605.306	6.335.801	6.520.792	7.003.044	7.225.000	7.600.000
IGIENE AMBIENTALE						
Totale ricavi delle vendite e prestazioni	1.770	1.942	2.857	3.291	3.686	3.786
Totale costi	2.273	2.380	2.967	3.464	4.011	4.120
<i>di cui costi del personale</i>	1.095	1.111	1.194	1.301	1.717	1.760
Risultato operativo	-28	98	74	132	164	166
Investimenti	291	304	499	574	779	686
Totale addetti	29.966	31.238	31.143	35.919	35.728	35.413
Raccolta (tonnellate/anno)	9.234.173	9.877.667	11.347.453	14.126.558	14.785.000	15.586
Km spazzati	8.431.097	5.891.805	7.104.735	8.606.298	8.989.000	9.120.000
TRASPORTO PUBBLICO LOCALE (*)						
Totale ricavi delle vendite e prestazioni	3.592	3.717	4.075	3.950	4.425	4.546
Totale costi	4.714	4.464	4.745	4.582	5.305	5.450
<i>di cui costi del personale</i>	3.158	2.943	2.943	2.674	3.530	3.618
Risultato operativo	-615	-115	-252	-166	-206	-209
Investimenti	554	1.007	706	778	1.055	928
Totale addetti	80.482	79.605	76.624	75.983	75.588	74.922
Km percorsi (migliaia)	1.318.035	1.271.461	1.240.886	1.275.326	1.284.000	1.278.000
Viaggiatori trasportati (migliaia)	3.903.781	4.275.408	4.474.310	4.318.151	4.350.000	4.300.000
TOTALE GENERALE						
Società di capitale	56	90	151	279	405	448
Totale ricavi delle vendite e prestazioni	14.031	14.913	16.721	18.737	20.993	21.565
Totale costi	16.037	16.211	17.706	19.573	22.663	23.280
<i>di cui costi del personale</i>	6.110	5.909	5.850	5.882	7.764	7.958
Risultato operativo	131	1.194	1.019	1.086	1.349	1.367
Investimenti	2.667	3.134	3.452	3.760	5.100	4.488
Totale addetti	156.118	155.629	154.120	159.260	158.421	157.026

(*) Nel settore Trasporto pubblico locale i ricavi delle vendite e prestazioni comprendono anche quelli relativi ai trasferimenti del Fondo Nazionale e delle Regioni.

Fonte: CONFSERVIZI CISPSEL.

riguardo, che pur accrescendo e migliorando le prestazioni, le imprese considerate hanno ridotto il peso della componente personale nel totale dei costi di produzione (tale componente è passata dal 38% del 1997 al 34% nel 2002) grazie anche al contenimento del numero degli addetti, rimasto sostanzialmente statico e attestatosi a circa 157.000 unità nel 2002.

La situazione e gli andamenti dei diversi settori considerati all'interno del comparto sono spesso differenziati in conseguenza delle loro specificità.

A tale riguardo è del tutto particolare il caso dei trasporti che, come è noto, coprono solo in parte i costi mediante ricavi tariffari e, per una quota variabile nelle diverse realtà locali, beneficiano di una elevata componente di trasferimenti pubblici (erogati da parte delle Regioni). In relazione a tale specificità e alle caratteristiche produttive del settore (rilevanti diseconomie esterne da congestionamento, alta componente di costo del personale) le imprese di trasporto rappresentano un'eccezione rispetto alla tendenza complessiva del comparto e registrano deficit di esercizio elevati, ma fortemente decrescenti (questi ultimi passano dagli oltre 600 milioni di euro del 1997 ai circa 200 milioni di euro stimati per il 2002).

Altro settore del tutto particolare è quello della edilizia residenziale pubblica, rappresentato dagli IACP, ora variamente denominati dalle Regioni. I ricavi in questo settore sono costituiti in larga parte dai canoni di affitto degli alloggi e degli altri locali, di proprietà degli stessi enti, o gestiti per conto dello Stato o dei comuni, dai contributi dello Stato (ex fondi Gescal) per la costruzione, il recupero e la manutenzione degli alloggi sociali e dal ricavato dell'alienazione di parte del patrimonio. Quest'ultima voce inizia ad assumere un peso rilevante a partire dal 1995, con l'entrata a regime delle dismissioni previste dalla legge 560/1993. A partire dal 1999 si evidenzia comunque una flessione, che lascia intendere come, dopo le punte raggiunte negli anni precedenti, il fenomeno tenda ad esaurirsi per entrare in una fase di ricambio "fisiologico" del patrimonio. In effetti, i ricavi mostrano progressivi decrementi nel 1999 e nel 2000, per poi attestarsi su un importo di 2.295 milioni di euro nel 2002 per effetto di un certo aumento degli affitti. L'andamento dei costi evidenzia un grosso sforzo di contenimento delle spese, effettuato soprattutto attraverso una progressiva riduzione del personale, in particolare nel Mezzogiorno in conseguenza del sostanziale blocco del *turn over*. Il risultato operativo, positivo e costante negli anni, evidenzia lo sforzo di portare in pareggio la gestione corrente degli enti.

Una considerazione a parte, poi, va condotta per gli acquedotti che hanno manifestato nel periodo in esame una sensibile tendenza al miglioramento. A partire da un modesto *deficit* nel 1997, in larga parte da attribuire ad un adeguamento contabile (corretta imputazione degli ammortamenti nei costi di esercizio) di un grande gestore, il risultato operativo ha registrato negli anni successivi un cambiamento di segno ed incrementi molto accentuati fino a sfiorare i 320 milioni di euro nel 2002.

Per quanto riguarda, infine, gli investimenti la dinamica è stata molto accentuata, con un incremento medio annuo di quasi il 10%, per intero comparto. L'ammontare degli investimenti si attesta nel 2002 a 4.500 milioni di euro che rappresentano una percentuale molto elevata (quasi l'8%) del totale degli investimenti netti del sistema produttivo nazionale.

Nel 2002, come si può notare, si registra una battuta d'arresto rispetto alla dinamica degli anni precedenti e gli investimenti registrano una diminuzione di circa 612 milioni di euro. Il fenomeno è strettamente collegato alla particolare situazione del comparto dei servizi pubblici

locali in quest'ultimo periodo con particolare riguardo alle vicende della riforma istituzionale del settore e ai mercati in cui essi operano.

In effetti l'approvazione dell'art. 35 della L. 448/2001 aveva suscitato notevoli aspettative negli operatori riguardo alle prospettive di liberalizzazione e di sviluppo.

Ciò aveva comportato l'avvio di attività di riposizionamento strategico delle imprese che, spesso, si era concretizzato in fenomeni di acquisizioni, fusioni, accordi industriali, ecc. le quali avevano favorito una significativa attività di investimento.

Nel corso del 2002 una serie di ostacoli si sono frapposti al concreto dispiegamento degli effetti della riforma: si pensi, in particolare, alla mancata emanazione del regolamento attuativo della legge, al ricorso alla Corte Costituzionale da parte di numerose Regioni, all'avvio di un procedimento di infrazione comunitaria da parte dell'UE riguardo ad alcuni aspetti della riforma.

Ciò, naturalmente, ha frustrato le aspettative di innovazione e le potenzialità di crescita del settore.

A ciò si aggiunga che una delle strategie più frequentemente seguite dalle imprese del settore per il proprio riposizionamento di mercato è consistito da un lato nella realizzazione di processi d'integrazione orizzontale e verticale, dall'altro nell'allargamento dell'area di *business* mediante l'ingresso in settori, in particolare l'ICT, caratterizzati da rapporti di sinergia tecnologica, industriale e commerciale con quelli istituzionali.

Come è noto il mercato delle nuove tecnologie ha vissuto nell'ultimo periodo una fase di estrema volatilità e di notevole incertezza. Anche ciò ha contribuito a determinare una più accorta e prudente dinamica di investimenti da parte degli operatori del settore dei servizi pubblici locali in attesa di più consolidate prospettive di sviluppo di questi mercati.

8.3. – I BILANCI DI COMPETENZA DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE

8.3.1. – Il bilancio di competenza dello Stato

Risultati di sintesi

Alla fine dell'esercizio 2002, sulla base dei dati provvisori per gli accertamenti ed impegni al momento disponibili, la gestione di competenza ha concluso con un saldo netto da finanziare, pari alla differenza tra il totale delle entrate e delle spese finali, di milioni di euro 43.617.

I risultati provvisori della gestione di competenza 2002 a raffronto nel seguente prospetto con le risultanze del consuntivo 2001 mettono in luce più specificamente che il saldo netto da finanziare aumenta da 32.774 a 43.617 milioni di euro.

Per concludere, i saldi delle operazioni finali relativi agli accertamenti presentano un decremento pari a 14.828 milioni di euro, per quelli relativi agli impegni, la riduzione è pari a 3.985 milioni di euro.

Nei due successivi paragrafi si forniscono dettagliate specificazione sull'andamento degli accertamenti e degli impegni negli esercizi finanziari 2001 e 2002.

BILANCIO DELLO STATO. Risultati degli anni 2000/2001/2002 - Analisi degli impegni ed accertamenti (al lordo delle regolazioni contabili) (dati in milioni di euro)				
	2000	2001	2002	Variazioni Assolute 2002-2001
ACCERTAMENTI				
- Tributari	332.516	351.086	339.711	-11.375
- Altri accertamenti	50.702	48.507	45.054	-3.453
TOTALE INCASSI	383.218	399.593	384.765	-14.828
IMPEGNI				
- Correnti	354.824	378.464	375.978	-2.486
- In conto capitale	44.706	53.903	52.404	-1.499
TOTALE PAGAMENTI	399.530	432.367	428.382	-3.985
SALDO NETTO DA FINANZIARE	-16.312	-32.774	-43.617	-10.843

Fonte: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE.

Analisi degli accertamenti

Per quanto riguarda le entrate, nel prospetto che segue sono poste a raffronto le risultanze provvisorie degli accertamenti 2002 con quelle definitive del 2000 e 2001.

Nel 2002 le entrate finali hanno registrato, rispetto al 2001, una flessione di 10.498 milioni di euro (-2,7%), di cui milioni 10.081 (-2,9%) ascrivibili al comparto delle entrate tributarie e milioni 417 (-0,8%) riferiti ad altri cespiti.

Va, comunque, tenuto presente che, a motivo della provvisorietà delle risultanze riferite al 2002, non sono da escludere - analogamente a quanto verificatosi nei precedenti esercizi - adeguamenti dell'indicato gettito.

Nell'ambito del comparto delle entrate tributarie la flessione del relativo gettito di 10.081 milioni (-2,9%) è la risultante tra il calo registrato nella categoria delle imposte dirette (- milioni 11.818, pari al -6,2%) e l'aumento avutosi nell'imposizione indiretta di 1.737 milioni (+ 1,1%).

Nella categoria delle imposte dirette la flessione registrata riguarda, in valore assoluto, essenzialmente l'IRPEF (-milioni 3.320, pari al -2,6%), l'IRPEG (-milioni 4.263, pari al -12,1%) e le ritenute sui redditi da capitale (-milioni 3.443, pari al -22,8%). Non significative in termini assoluti sono le variazioni, sia in aumento che in diminuzione, registrate per i restanti tributi della categoria in esame, alcuni dei quali (ILOR e Imposta sul patrimonio netto delle imprese), già soppressi, presentano accertamenti di entrate esclusivamente per l'emissione di ruoli negli anni considerati, riferiti comunque ad anni precedenti la loro soppressione.

XIV LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

	Accertamenti			Variazioni %	
	2000	2001	2002	2001/2000	2002/2001
	(in milioni di euro)				
IMPOSTE DIRETTE	171.573	189.797	177.979	10,6	-6,2
di cui:					
- IRPEF	119.371	129.333	126.013	8,3	-2,6
- IRPEG	29.819	35.335	31.072	18,5	-12,1
- ILOR	1.493	1.756	856	17,6	-51,3
- Ritenute sui redditi di capitale	13.802	15.085	11.642	9,3	-22,8
- Ritenuta sui dividendi	279	251	312	-10,0	24,3
- Condoni imposte dirette	63	70	69	11,1	-1,4
- Sostitutive art. 3 legge 662/96	5.478	6.275	3.747	14,5	-40,3
- Imposta patrimonio netto imprese	294	738	26	151,0	-96,5
- Giochi di abilità e concorsi pronostici	429	359	336	-16,3	-6,4
IMPOSTE INDIRETTE	153.341	156.328	158.065	1,9	1,1
AFFARI	19.517	18.438	18.690	-5,5	1,4
di cui:					
- Concessioni governative	1.145	1.103	871	-3,7	-21,0
- Registro, bollo e sostitutiva	7.916	8.004	7.791	1,1	-2,7
SCAMBIO BENI E SERVIZI	108.756	113.481	115.329	4,3	1,6
di cui:					
- IVA (1)	88.676	92.020	94.940	3,8	3,2
- Oli minerali	19.181	20.723	20.115	8,0	-2,9
CONSUMI	16.208	15.685	14.927	-3,2	-4,8
di cui:					
- Tabacchi	7.170	7.456	7.800	4,0	4,6
LOTTO E LOTTERIE	8.860	8.724	9.119	-1,5	4,5
TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE	324.914	346.125	336.044	6,5	-2,9
ALTRE ENTRATE (2)	41.510	49.138	48.721	18,4	-0,8
di cui:					
- Assicurazioni R.C. auto	1.461	1.439	1.630	-1,5	13,3
- Retrocessioni, dietimi di interesse e SWAP	2.629	2.718	8.047	3,4	196,1
- Soppressioni gestioni fuori bilancio	254	273	339	7,5	24,2
- Dividendi	4.673	2.589	2.521	-44,6	-2,6
- Utili di gestione istituto di emissione	374	76	304	-79,7	300,0
- Avanzo gestione Monopoli	394	33	47	-91,6	42,4
TOTALE ENTRATE FINALI	366.424	395.263	384.765	7,9	-2,7

(1) Al netto della quota del tributo destinata alla U.E. quale «risorsa propria» contabilizzata nelle «altre entrate» (min. 4.198 per il 2000, min. 4.960 per il 2001 e min. 3.667 per il 2002).

(2) Al netto delle somme destinate al «Fondo ammortamento titoli di Stato».

N.B. – Gli accertamenti per l'anno 2000 relative alle «Entrate tributarie», considerano le seguenti rettifiche: IRPEF -1.363, IRPEG -238.

Fonte: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE.

XIV LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

	Accertamenti			Variazioni %	
	2000	2001	2002	2001/2000	2002/2001
	(in milioni di euro)				
IRPEF	119.371	129.333	126.013	8,3	-2,6
- Ruoli	2.817	5.462	2.764	93,9	- 49,4
- Ritenute sui dipendenti pubblici	10.333	11.447	9.812	10,8	- 14,3
- Ritenute sui dipendenti privati	70.924	78.167	81.870	10,2	4,7
- Ritenute d'acconto per redditi di lavoro autonomo	12.594	10.605	9.885	- 15,8	- 6,8
- Versamenti a saldo per autotassazione	6.183	6.838	5.485	10,6	- 19,8
- Versamenti acconto per autotassazione	16.361	16.568	15.935	1,3	- 3,8
- Accertamento con adesione	159	246	262	54,7	6,5
IRPEG	29.819	35.335	31.072	18,5	- 12,1
- Ruoli	1.071	2.412	1.175	125,2	- 51,3
- Versamenti a saldo per autotassazione	7.826	9.329	7.307	19,2	- 21,7
- Versamenti acconto per autotassazione	20.797	23.429	22.457	12,7	- 4,1
- Accertamento con adesione	125	165	133	32,0	-19,4
IMPOSTA SOSTITUTIVA	6.398	9.092	9.087	42,1	- 0,1
- Ritenute su interessi, premi ed altri frutti corrisposti da aziende ed istituti di credito	1.274	3.515	3.902	175,9	11,0
- Ritenute sugli interessi dei titoli di Stato	70	92	100	31,4	8,7
- Ritenute sulle obbligazioni e titoli similari di istituti di credito a medio e lungo termine	196	133	72	- 32,1	- 45,9
- Ritenute sulle obbligazioni e titoli similari emessi da altri soggetti	33	24	25	- 27,3	4,2
- Ritenute sulle obbligazioni convertibili	152	156	49	2,7	- 68,6
- Imp. sost. sugli interessi, premi ed altri frutti di talune obblig. di cui al D. legisl. 1.4.96, n. 239	3.728	4.550	4.348	22,1	- 4,4
-Altre ritenute	945	622	591	- 34,2	- 5,0

Fonte: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE.

Di seguito viene riportata l'analisi per articoli degli accertamenti per IRPEF, IRPEG e Imposta sostitutiva (ritenute sui redditi da capitale).

Per quanto concerne le imposte indirette, l'aumento registrato (+1,1%) è la risultante tra le variazioni positive evidenziate nelle categorie Affari (+1,4%), Scambio di beni e servizi (+1,6%), Lotto e lotterie (+4,5%) e quella negativa registrata nella categoria delle imposte sui consumi (-4,8%).

La crescita avutasi nella categoria "Affari" è ascrivibile essenzialmente agli effetti connessi all'aumento della misura dell'acconto dei concessionari disposta prima con il decreto-legge 209 del 2002, convertito, con modificazioni, dalla legge 265 del 2002 (dal 20% al 23,5%) e poi con il decreto-legge 282/2002, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 del 2003 (dal 23,5% al 32%).

Nella categoria economica delle "Imposte sul movimento e scambio delle merci e dei servizi", l'aumento registrato è ascrivibile principalmente all'IVA (+milioni 2.920), in parte assorbito dal calo sugli oli minerali (-milioni 608).

Nella categoria economica delle "Imposte sui consumi" si evidenzia un calo del gettito (-milioni 758, pari al -4,8%) ascrivibile principalmente all'imposta di consumo sul gas metano (-milioni 746, pari al -20%) e sull'energia elettrica (-milioni 181, pari al -16%), parzialmente compensato dall'aumento registrato per l'imposta di consumo sui tabacchi (+milioni 344, pari al 4%).

Nell'ambito della categoria del "Lotto e lotterie", l'aumento registrato è dovuto essenzialmente al positivo andamento del gioco del lotto (+milioni 525, pari al 7%).

Le entrate diverse da quelle tributarie hanno fatto registrare, nel complesso, accertamenti per milioni 48.721, con una lieve riduzione di milioni 417 (-0,8%). Tale flessione è la risultante delle seguenti principali variazioni:

- Retrocessioni, dietimi e swap di interesse (+milioni 5.329);
- Utili di gestione Istituto di emissione (+milioni 228);
- Cartolarizzazioni e dismissioni (+milioni 2.256);
- Rientro dei capitali dall'estero (+milioni 1.480);
- Trasferimenti (-milioni 3.452);
- Ruoli per contributi sanitari ed altri introiti (-milioni 3.060);
- Redditi da capitale (-milioni 1.063);
- Risorse U.E. (-milioni 1.293);
- Programma di costruzione case (-milioni 310);
- Vendita di beni e servizi (-milioni 207).

Analisi degli impegni

Gli impegni per operazioni finali ed al lordo delle regolazioni contabili, con riferimento ai dati definitivi 1999, 2000 e 2001 ed alle risultanze provvisorie per il 2002, vengono riportati nel prospetto che segue.

Il decremento complessivo degli impegni provvisori 2002 (428.382 milioni di euro) nei confronti di quelli dell'anno precedente (432.367 milioni di euro), è la risultante di una flessione che ha interessato sia le spese impegnate di parte corrente, che quelle in conto capitale.

Più specificamente la diminuzione registrata negli impegni correnti è la risultante di:

a) minori impegni per i consumi intermedi (-3.051 milioni di euro), riguardanti in particolare il settore della difesa. In realtà una quota di tali somme è stata stornata in conto capitale, come investimenti fissi. Altre determinanti dello scostamento sono costituite dagli effetti:

- del Decreto legge n. 124/2002, convertito con modificazioni, dalla legge n. 246/2002;
- rafforzamento dei risparmi derivanti dalle convenzioni CONSIP;

b) minori trasferimenti alle imprese (- 2.113 milioni di euro) relativi in particolare a minori impegni a Ferrovie SpA, alle aziende di trasporto in gestione diretta e in concessione di competenza statale, ed a minori contributi alle imprese per l'editoria;

c) minori impegni per i Redditi da lavoro dipendente (- 1.205 milioni di euro). Il decremento riguarda soprattutto la retribuzione lorda in denaro ed i contributi figurativi a carico del datore di lavoro. Per quanto riguarda la retribuzione, la riduzione è dovuta al fatto che l'anno 2001 comprende oneri di competenza dell'anno 2000 (slittamento supplenze scuole e anticipo del versamento IRPEF relativo all'ultimo trimestre 2001 che di norma viene regolato nell'esercizio successivo;

d) minori impegni per le poste correttive e compensative (- 944 milioni di euro) delle entrate in relazione soprattutto alle vincite al lotto.

Gli interessi sul debito pubblico presentano una flessione pari a 2.054 milioni di euro, per contro all'interno del comparto si registrano aumenti a favore della Cassa Depositi e prestiti connessi all'andamento delle rate di ammortamento mutui da corrispondere al predetto Ente.

È necessario sottolineare che la flessione registrata nel comparto delle spese correnti è in parte compensata da forti incrementi relative alle amministrazioni pubbliche aumentate di 6.422 milioni di euro; in particolare l'aumento riguarda gli enti di previdenza aumentati di quasi 5.700 milioni di euro, in relazione soprattutto a maggiori trasferimenti all'INPS.

Si registrano aumenti nelle amministrazioni locali, all'interno delle quali si registrano maggiori impegni relativi ai trasferimenti destinati alle Regioni ed ai Comuni a titolo di compartecipazione IVA e da ulteriori incrementi a favore dell'edilizia e del federalismo amministrativo.

Con riferimento agli impegni in conto capitale la flessione di 1.499 milioni di euro ha interessato tutti i comparti con la sola eccezione per gli altri trasferimenti in conto capitale la cui crescita pari a 5.084 milioni di euro è relativa a maggiori impegni destinati alla cartolarizzazione degli immobili degli enti previdenziali e per maggiori somme destinate alla protezione civile ed ai disavanzi USL

In particolare, il decremento delle spese in conto capitale ha interessato:

a) minori impegni alle amministrazioni locali (- 2.224 milioni di euro). La flessione ha interessato il comparto delle Regioni per 1.476 milioni di euro, quello degli Enti locali per 539 milioni di euro (riguardante quest'ultimo minori impegni al fondo per investimenti) e quello relativo agli enti di previdenza diminuiti di 1.085 milioni di euro;

b) minori contributi agli investimenti ad imprese (- milioni 1.602) soprattutto per minori incentivi alle imprese industriali e per quelle imprese operanti nelle aree depresse, in parte determinate dal blocco degli impegni disposto dalla richiamata legge n. 246/2002.

Le acquisizioni di attività finanziarie registrano un aumento pari a 635 milioni di euro, esclusivamente per maggiori apporti al capitale sociale delle Ferrovie dello Stato e per la ricapitalizzazione delle società per il trasporto aereo.

XIV LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

	Impegni			Variazioni 2002/2001	
	2000	2001	2002	Assolute	%
<i>(milioni di euro)</i>					
PAGAMENTI CORRENTI					
Redditi da lavoro dipendente	64.383	70.701	69.083	-1.618	-2,3
IRAP	3.754	3.901	3.867	-34	-0,9
Consumi intermedi	14.588	13.864	10.813	-3.051	-22,0
Trasferimenti correnti ad Amministrazioni pubbliche:	136.212	146.781	153.203	6.422	4,4
– amministrazioni centrali	3.098	8.056	7.636	-420	-5,2
– amministrazioni locali:	74.481	79.259	80.411	1.152	1,5
– regioni	57.673	58.683	59.949	1.266	2,2
– comuni	9.819	13.230	13.154	-76	-0,6
– altre	6.989	7.346	7.308	-38	-0,5
– enti previdenziali e assistenza sociale	58.634	59.466	65.156	5.690	9,6
Trasferimenti correnti a famiglie e ISP	7.044	3.948	3.626	-322	-8,2
Trasferimenti correnti a imprese	6.909	6.291	4.178	-2.113	-33,6
Trasferimenti correnti a estero	1.402	1.434	1.501	67	4,7
Risorse proprie CEE	11.179	11.743	11.844	101	0,9
Interessi passivi e redditi da capitale	73.918	78.235	77.254	-981	-1,3
Poste correttive e compensative	34.321	40.381	39.387	-994	-2,5
Ammortamenti	733	764	774	10	1,3
Altre uscite correnti	380	421	448	27	6,4
Totale Pagamenti Correnti	354.824	378.464	375.978	-2.486	-0,7
PAGAMENTI DI CAPITALI					
Investimenti fissi lordi e acquisti di terreni	4.831	5.526	4.653	-873	-15,8
Contributi agli investimenti ad Amministrazioni pubbliche:	24.758	27.292	22.633	-4.659	-17,1
– amministrazioni centrali	12.855	13.340	11.990	-1.350	-10,1
– amministrazioni locali:	9.682	12.167	9.943	-2.224	-18,3
– regioni	5.230	6.613	5.137	-1.476	-22,3
– comuni	3.696	4.695	4.156	-539	-11,5
– altre	756	859	650	-209	-24,3
– enti previdenziali e assistenza sociale	2.221	1.785	700	-1.085	-60,8
Contributi agli investimenti ad imprese	7.240	6.674	5.072	-1.602	-24,0
Contributi agli investimenti a famiglie e ISP	150	254	197	-57	-22,4
Contributi agli investimenti ad estero	269	264	237	-27	-10,2
Altri trasferimenti in conto capitale	2.689	8.032	13.116	5.084	63,3
Acquisizione di attività finanziarie	4.770	5.861	6.496	635	10,8
Totale Pagamenti di Capitali	44.706	53.903	52.404	-1.499	-2,8
IN COMPLESSO	399.530	432.367	428.382	-3.985	-0,9

Fonte: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE.

8.3.2 I Bilanci di Regioni, Province, Comuni e Comunità montane

CONSIDERAZIONI GENERALI

Premessa

La finanza degli Enti Locali

Il sistema dei trasferimenti erariali si inquadra nel più ampio concetto di finanza propria e derivata. Tale concetto è fissato, nei principi generali nell'articolo 149 del Testo Unico dell'ordinamento degli Enti Locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

In tale articolo è contenuto il principio per il quale l'autonomia finanziaria degli Enti Locali è fondata sulla *certezza di risorse proprie e trasferite*. In tale disposizione viene anche precisata la tipologia di entrate che costituiscono la finanza di Comuni e Province (es. addizionali, imposte proprie, tasse, trasferimenti statali e regionali, ecc.). In relazione a tanto i trasferimenti erariali o statali rappresentano una delle più importanti forme di entrata.

In materia di trasferimenti, altro elemento di cui tener conto è la suddivisione degli enti per classi demografiche e popolazione residente.

I Comuni vengono convenzionalmente suddivisi, a seconda della popolazione residente in 12 classi demografiche (da meno di 500 abitanti ad oltre 500.000 abitanti). Le Province sono suddivise in quattro classi demografiche che tengono conto anche dell'estensione territoriale. Il rilievo della suddivisione risiede nel fatto che molte leggi e regolamenti prevedono disposizioni e parametri diversi a seconda della classe demografica di appartenenza.

A seconda delle dimensioni demografiche sono modulati determinati interventi. Si pensi alla possibilità di affidare ai componenti dell'organo esecutivo (ossia della Giunta) la responsabilità degli uffici e dei servizi per gli Enti Locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti (articolo 53, comma 23 della legge finanziaria per l'anno 2001, così come modificato dalla legge finanziaria per l'anno 2002).

Peraltro, proprio i trasferimenti erariali sono ripartiti in base a criteri obiettivi che tengono conto della popolazione e del territorio.

Il sistema dei trasferimenti erariali

Fino al 1984 i contributi erariali venivano attribuiti con rimborso a piè di lista, ciò che ha determinato una erogazione svincolata da principi di distribuzione.

La prima normativa che procedette ad una parziale sistemazione della materia fu la legge 504 del 1992, ma fu il decreto legislativo 30 giugno 1997, n. 244 a prevedere una disciplina organica dei trasferimenti con intenti di riequilibrio e perequazione. La perequazione prendeva a riferimento il fabbisogno standardizzato di risorse.

Questo sistema si doveva applicare ad una quota del contributo ordinario sulla base degli elementi costituiti dai servizi indispensabili, dai servizi maggiormente diffusi, dalle determinanti della spesa, dalla classe demografica, dai parametri monetari, dal coefficiente di degrado e dalla presenza di insediamenti militari.

La perequazione, prevista dal decreto legislativo n. 504 del 1992, doveva svolgersi in 16 anni (di fatto è stata applicata per il solo 1994), al tasso annuale del 5 per cento, andando a ridi-

stribuire, pertanto, alla fine della manovra, l'80 per cento del contributo complessivo. Era pertanto un sistema che toglieva risorse in un lungo arco temporale, appunto 16 anni, e le ridistribuiva fra tutti gli enti, sia pure restituendo naturalmente minori trasferimenti agli enti sovradotati.

Nel 1995, il legislatore, in sede di definizione dei criteri con i quali operare i tagli ai trasferimenti erariali, decisi nell'ambito della complessiva manovra di risanamento della finanza pubblica, ha introdotto un sistema perequativo più forte, in base al quale si raffrontavano i fabbisogni con le risorse godute dagli enti.

Nell'individuazione delle risorse venivano presi in considerazione i trasferimenti erariali e i nuovi tributi assegnati (per i Comuni appunto l'imposta comunale sugli immobili). E' stato previsto che le risorse prelevate con il sistema del 5 per cento, venissero assegnate ai soli enti per i quali la copertura del fabbisogno era assicurata in misura inferiore a quella nazionale. Il prelevamento veniva redistribuito solo ad alcuni enti, in genere di minori dimensioni. Ciò ha determinato le proteste degli enti sovradotati, che corrispondevano peraltro a quelli di maggiori dimensioni demografiche, ed ha portato al congelamento del sistema. Per tale motivo dal 1996 i trasferimenti sono stati incrementati sulla base dell'anno precedente in misura percentuale uguale per tutti.

L'articolo 30, comma 9, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 aveva disposto il differimento al 1° gennaio 2001 dell'applicazione del citato decreto legislativo n. 244 del 1997 condizionando nel contenuto detta applicazione alla mancata enunciazione, nel frattempo, del decreto legislativo previsto dall'articolo 10, comma 1, lettera f), della legge delega n. 133 del 1999.

Allo stato attuale pertanto i criteri di calcolo rimangono legati alle disposizioni della legge finanziaria, prima fra tutte la legge finanziaria per l'anno 2002 che, sul piano normativo, prevede a sospendere o rinviare gli effetti del decreto legislativo n. 244 del 1997 ad eccezione della disposizione di cui all'articolo 9, comma 3, che dispone la fissazione dei trasferimenti erariali secondo la legislazione vigente e che le eventuali risorse aggiuntive sono attribuite agli enti sottodotati.

I fondi delle contribuzioni erariali

L'articolazione dei trasferimenti è tuttora disciplinata dal sistema previsto dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, con alcune correzioni in applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo n. 244 del 1997.

Il nuovo sistema dei trasferimenti erariali è imperniato sulla presenza di cinque fondi di cui tre per i trasferimenti di natura corrente ("fondo ordinario", "fondo consolidato" e "fondo per la perequazione degli squilibri della fiscalità locale") e due per i trasferimenti in conto capitale ("fondo nazionale ordinario per gli investimenti" e "fondo nazionale speciale per gli investimenti").

Il contributo ordinario ha ricompreso il contributo di base e quelli perequativi del vecchio sistema (perequazione in base al fabbisogno standardizzato). Il contributo consolidato comprende una congerie di erogazioni specifiche previste da leggi speciali.

Il terzo fondo, del tutto innovativo, intende assegnare contributi agli enti dotati di basi imponibili inferiori rispetto ai valori medi nazionali. Il fondo ordinario investimenti ha la funzione di finanziare direttamente le spese di conto capitale (opere pubbliche) ed è quantificato nella legge finanziaria. Il fondo nazionale speciale investimenti, alimentato con i proventi delle case da gioco del Comune di Campione d'Italia, e destinato al finanziamento di opere pubbliche nei territori degli enti locali i cui organi siano sciolti per attività mafiosa o degli enti in gravi condizioni di degrado.

Il fondo per lo sviluppo degli investimenti (per Comuni, Province e Comunità Montane) pure è mantenuto tra le voci delle contribuzioni erariali, ma sostanzialmente per il finanziamento delle rate dei mutui stipulati anteriormente all'entrata in vigore della nuova normativa e la sua consistenza va riducendosi a seguito della progressiva estinzione dell'indebitamento precedente.

L'assegnazione dei trasferimenti

Per gli enti di maggiori dimensioni demografiche e cioè tutte le Province ed i Comuni con popolazione con più di 50.000 abitanti è confermato il sistema relativo al monitoraggio della spesa, consistente nel pagamento da parte del Ministero dei trasferimenti, con mandati diretti, solo al verificarsi di determinati limiti di giacenza di cassa, ma con possibilità di richiesta di accreditamento dei trasferimenti, con procedura diretta e immediata, per spese improcrastinabili ed inderogabili.

A seguito dell'entrata in vigore dell'articolo 66 della legge finanziaria per il 2001 sul controllo dei flussi finanziari degli enti pubblici, è aumentato il numero degli enti monitorati, individuando gli enti da 50.000 a 60.000 abitanti; è stata, inoltre, prevista, per i Comuni con meno di 50.000 abitanti, la non assoggettabilità al limite di giacenza al raggiungimento del quale erano effettuati i pagamenti a carico dello Stato, attraverso le anticipazioni da parte delle sezioni di tesoreria provinciali del Tesoro, rimborsate dal Ministero dell'Interno (sistema della Comunicazione).

Il sistema delle attribuzioni delle risorse finanziarie agli Enti Locali si svolge, pertanto, a norma delle vigenti disposizioni con due distinte modalità:

a) erogazione con mandato informatico collettivo in favore dei Comuni con popolazione inferiore a 50.000 abitanti;

b) monitoraggio per tutte le Province ed i Comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti e possibilità di richiedere per spese improcrastinabili ed inderogabili il pagamento diretto e immediato dei trasferimenti.

Per il punto *a)* il sistema prevede l'attribuzione delle risorse che consiste nell'adozione di un decreto di impegno e pagamento per ogni tipologia di contributo, cui corrisponde un capitolo del bilancio dello Stato, nel quale si suddivide la rata: contributo ordinario, contributo per la perequazione della fiscalità locale e contributo consolidato.

Per quanto riguarda il punto *b)* l'attività di monitoraggio è affidata dal Ministero dell'Interno e riguarda 232 enti. Essa consiste nel verificare la consistenza finanziaria dei conti di tesoreria degli enti interessati e, per quelli che risultano al di sotto del limite di giacenza determinato percentualmente sulla spettanza annuale dei fondi ordinario, perequativo e consolidato, si provvede su richiesta al trasferimento delle risorse nella misura sufficiente a riportare detta consistenza al di sopra del limite di giacenza.

Il sistema di monitoraggio per l'attribuzione delle risorse finanziarie è finalizzato ad attribuire i contributi erariali solo nella misura necessaria al fabbisogno degli Enti Locali.

Tale sistema anche al fine di un razionale e corretto uso delle risorse, non si applica a determinati enti; si tratta, come si è detto, di tutte le Province e dei Comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti che possono ricevere erogazioni solo allorché le disponibilità depositate presso le sezioni di tesoreria provinciale scendano al di sotto di un prefissato limite di giacenza.

I contributi ordinario e consolidato e il fondo perequativo degli squilibri della fiscalità locale nonché i contributi a valere sui fondi per il federalismo amministrativo sono erogati in tre rate, entro il mese di gennaio, maggio e ottobre.

I contributi relativi al fondo per lo sviluppo degli investimenti sono erogati in due rate, rispettivamente per il 60 per cento entro il mese di maggio e per il saldo del 40 per cento ad ottobre.

Il contributo nazionale ordinario per gli investimenti ed i contributi a questi assimilati sono erogati in unica rata entro il mese di giugno.

Con decreto del Ministero dell'Interno di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 3/2002 sono state dettate le modalità di erogazione dei trasferimenti correnti e in conto capitale. Sono esclusi gli enti soggetti al monitoraggio e cioè tutte le Province e i Comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti.

Per le entrate proprie delle Province e dei Comuni sino a 10.000 abitanti la legge finanziaria estende loro l'esclusione dal sistema di tesoreria unica, in precedenza applicata solo ai Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti.

In attuazione del decreto-legge 6 settembre 2002, n. 194 convertito in legge 31 ottobre 2002, n. 246 sono state disposte misure urgenti per il controllo, la trasparenza ed il contenimento della spesa pubblica. Dopo questo primo intervento correttivo ed a seguito della legge di assestamento di bilancio, è stato emanato l'ulteriore decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze in data 29 novembre 2002, in base al quale sono stati stabiliti limiti percentuali all'assunzione di impegni di spesa ed all'emissione di titoli di pagamento, con esclusione delle dotazioni di bilancio relative ai trasferimenti a favore degli Enti Territoriali avendo natura obbligatoria.

Trasferimenti e legge finanziaria

L'articolo 27 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 reca alcune disposizioni finanziarie per gli Enti Locali. In particolare queste sono:

– definizione generale dei trasferimenti erariali per il 2002, confermando la ripartizione già prevista dalla precedente legge finanziaria sia nei criteri che nell'ammontare delle risorse; rinvio *sine die* dell'applicazione del citato decreto legislativo n. 244 del 1997;

– l'incremento delle risorse in favore degli Enti sottomediana, derivanti dall'applicazione del tasso programmato di inflazione per l'anno 2002, è distribuito secondo i criteri e le finalità di cui alla legge 23 dicembre 1998, n. 448 "Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo" articolo 31, comma 11; alla stessa destinazione sono finalizzate le economie del fondo sviluppo investimenti;

– finanziamenti a favore delle unioni di Comuni e delle Comunità Montane che svolgono l'esercizio associato di funzioni. Si prevede un contributo di 20 milioni di euro per le unioni di

Comuni e delle fusioni di Comuni e Comunità Montane che si sono associate per l'esercizio di servizi e per cui sia effettivamente stato avviato l'esercizio associato delle funzioni;

– ai Comuni con popolazione inferiore ai 3.000 abitanti, è concesso un contributo a carico del bilancio dello Stato entro il limite di 20.658 euro per ciascun ente, fino ad un importo complessivo di 87 milioni di euro, per la medesima finalità dei contributi attribuiti a valere sul fondo nazionale ordinario per gli investimenti;

– incremento, in via provvisoria e sino alla revisione del sistema dei trasferimenti erariali, di 103,28 milioni di euro dei trasferimenti a favore del comune di Roma;

– modifiche al testo unico delle leggi degli Enti Locali con previsione di facoltatività del c.d. "ammortamento finanziario".

L'articolo 25 della medesima legge finanziaria prevede inoltre due fondi, in recepimento dei principi previsti nell'articolo 119, comma 5 del nuovo testo della Costituzione.

Il primo è il fondo per la tutela e lo sviluppo economico sociale delle isole minori con risorse pari a 51.645.689,90 euro per l'anno 2002. Per pervenire alla distribuzione delle risorse è previsto che il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'Interno, individui la tipologia e i settori degli interventi ammessi ad accedere al fondo. Il Ministro dell'Interno, sentita la Conferenza Stato-Città-Autonomie Locali, con decreto determina le modalità per l'accesso al fondo e provvede alla ripartizione delle risorse.

Nell'ottobre 2002 il D.P.C.M. è stato sottoposto, con esito favorevole, all'esame della citata Conferenza e successivamente è stato inviato alla Presidenza del Consiglio per la firma. Il decreto ministeriale regolamentare ha ricevuto, nel dicembre 2002, il parere favorevole della Conferenza e dovrà essere inviato al Consiglio di Stato.

Vi è poi il fondo per la riqualificazione urbana dei Comuni, con risorse pari a 103.291.379,82 euro per l'anno 2002. Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'Interno, sentita la Conferenza Stato-Città-Autonomie, vengono dettate le disposizioni per la ripartizione del fondo tra gli enti interessati, assicurando ai Comuni con popolazione non superiore ai 40.000 abitanti compresi nelle aree di cui all'articolo 4 della legge finanziaria, una quota non inferiore all'85% del totale delle disponibilità del fondo. Sottoposto al parere delle altre Amministrazioni interessate, il citato regolamento dovrà essere inviato all'esame del Consiglio di Stato.

Ulteriori elementi di interesse per gli Enti Locali

La legge finanziaria 2002 ha previsto, inoltre, alcune importanti norme.

L'articolo 10 reca la modifica alla disciplina dell'imposta di pubblicità sulle insegne di esercizio.

Le modifiche di maggior rilievo riguardano:

a) il termine per la deliberazione dell'imposta di pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni, fissata al 31 marzo di ogni anno con applicazione retroattiva al 1° gennaio. In caso di mancata deliberazione delle tariffe entro i termini di legge si applicano le tariffe dell'anno precedente;

b) l'esenzione dall'imposta di pubblicità per le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni e servizi sino a cinque metri quadrati di superficie complessiva; inol-

tre vi è facoltà per i Comuni, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, di prevedere esenzioni per superfici maggiori;

c) misure per la repressione dell'abusivismo degli impianti pubblicitari.

Per compensare le minori entrate, derivanti dall'applicazione dell'esenzione di cui al punto b) è previsto per i Comuni un rimborso dallo Stato, sotto forma di trasferimenti erariali aggiuntivi, secondo modalità definite con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze di concerto con il Ministro dell'Interno.

I trasferimenti erariali aggiuntivi così determinati non sono soggetti a riduzione per effetto di altre disposizioni di legge.

L'articolo 16 prevede disposizioni per i rinnovi contrattuali del personale degli Enti Locali. Il comma 7 stabilisce, come per i precedenti esercizi, che gli oneri derivanti dai rinnovi contrattuali per il biennio 2002-2003 del personale del comparto Enti Locali sono a carico degli Enti Locali stessi, nell'ambito delle disponibilità di bilancio.

L'articolo 19 prevede limiti alle assunzioni di personale. L'applicazione della disposizione comporta che per il 2002 le Province ed i Comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti che non hanno rispettato il Patto di stabilità interno per l'anno 2001 non possono assumere personale a tempo indeterminato. Il rispetto del Patto di stabilità è autocertificato dall'ente. Sono fatte salve le assunzioni connesse alle nuove funzioni assegnate agli Enti Locali, nei limiti di trasferimenti compensativi per mancata assegnazione del personale. L'ultimo periodo del comma 1 prevede, inoltre, una limitazione per gli Enti Locali all'assunzione di personale a tempo determinato o personale convenzionato: in tali casi la spesa per il 2002 non può superare quella del 2001 incrementata del tasso di inflazione programmato.

Le assunzioni effettuate in violazione dei vincoli richiamati sono nulle. Il comma 8 dell'articolo 19 prevede un nuovo onere per l'organo di revisione dell'ente locale, disponendo che a decorrere dal 2002 i revisori "... accertano che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa ... e che eventuali deroghe a tale principio siano analiticamente motivate ...".

L'articolo 23, comma 3 stabilisce il divieto di adottare provvedimenti contenenti estensione del giudicato in materia di personale. La disposizione, applicabile anche agli Enti Locali, prevede che per il triennio 2002-2004 non sarà possibile adottare provvedimenti di estensione del giudicato in materia di personale.

L'articolo 25 disciplina l'addizionale e compartecipazione al gettito dell'IRPEF. Con modifiche al decreto legislativo n. 360 del 1998, che ha istituito l'addizionale e la compartecipazione all'IRPEF, ed all'articolo 67 della legge n. 388 del 2000 (legge finanziaria per il 2001) viene ridisegnato, ai commi 1 e 4, il sistema di determinazione ed attribuzione di parte del gettito IRPEF agli Enti Locali.

Sostituendo il comma 7 dell'articolo 1 del decreto legislativo n. 360 del 1998, si prevede che la determinazione e la ripartizione delle somme disponibili sono effettuate su dati statistici forniti dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, senza più riferimento ai dati effettivi.

Con le modifiche al citato articolo 67, comma 4 si prevede:

a) l'attribuzione per il 2002 ed il 2003 ai Comuni di una aliquota di compartecipazione pari al 4,5% del riscosso IRPEF da parte dello Stato in conto competenza per l'anno prece-

dente, con detrazione in pari misura dei trasferimenti erariali spettanti; l'incapienza nei confronti del singolo ente determina la limitata attribuzione dell'aliquota di compartecipazione in misura pari ai trasferimenti "spettanti" per l'anno 2002;

b) l'utilizzo, in via generale, di dati statistici più recenti, considerando l'impossibilità di ottenere dati effettivi.

Decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 13 per assicurare le funzionalità degli Enti Locali

Con l'indicato provvedimento d'urgenza, convertito dalla legge 24 aprile 2002, n. 75, si è inteso risolvere alcuni problemi concernenti la funzionalità degli Enti Locali. All'articolo 1 si è stabilito che trascorso il termine entro il quale il bilancio deve essere approvato, il Prefetto nomina un commissario per la predisposizione d'ufficio dello schema affinché lo sottoponga al Consiglio.

In tale caso e comunque quando il Consiglio non abbia approvato nei termini di legge lo schema di bilancio predisposto dalla Giunta, il Prefetto assegna un termine non superiore a venti giorni per la sua approvazione, decorso il quale si sostituisce mediante apposito commissario, all'amministrazione inadempiente e inizia la procedura per lo scioglimento del Consiglio.

La procedura introdotta è del tutto eccezionale in quanto la norma stabilisce che spetta allo statuto degli Enti Locali disciplinare le modalità di nomina del commissario per la predisposizione dello schema e per l'approvazione del bilancio non oltre il termine di cinquanta giorni dalla scadenza di quello prescritto per l'approvazione del bilancio e che il Prefetto interviene nei soli casi in cui lo Statuto dell'ente non prevede diversamente.

L'articolo 2 è volto a far fronte alle difficoltà di bilancio delle unioni di Comuni, per la cui soluzione si sono rivelati insufficienti i fondi stanziati per l'anno 2001. Viene pertanto previsto un finanziamento pari ad ulteriori 20 milioni di euro per l'anno 2001, a valere sul fondo ordinario 2002 per Province e Comuni. Le disposizioni dell'articolo 3 sono originate dalle difficoltà di rispettare il Patto di stabilità interno per l'anno 2002 da parte di numerosi Enti Locali a causa del meccanismo di calcolo della spesa corrente a tal fine previsto dalla legge finanziaria per il 2002.

Tale norma ha lo scopo di facilitare il rispetto sostanziale del Patto di stabilità introducendo nuove regole (non considerare gli interessi passivi ai fini del tetto di incremento di spesa del 6 per cento, le spese sostenute a fronte di trasferimenti con vincolo di destinazione, le spese che rivestono il carattere di eccezionalità, ecc.).

Con l'articolo 3 è prevista per gli Enti Locali dissestati una chiusura anticipata e semplificata della procedura nel caso in cui gli adempimenti connessi alla compiuta determinazione della massa attiva e passiva dei debiti pregressi, risultino così onerosi da impedire il rispetto dei termini previsti dalla normativa di settore. Alla chiusura anticipata del dissesto si provvede con specifico decreto del Ministro dell'Interno d'intesa con il Sindaco del comune interessato, sentita la Commissione per la finanza e per gli organici degli Enti Locali.

Decretata la chiusura della procedura ordinaria del dissesto, la procedura di risanamento dell'ente locale è affidata ad un'apposita commissione nominata con decreto del Presidente della Repubblica. La durata in carica è di un anno prorogabile per un solo altro anno. Gli oneri della procedura sono ad intero carico dell'ente locale. Qualora l'ente locale non provveda a deliberare